

## Fatti e ragioni della decisione

L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la M.C. srl, impugnando la sentenza resa dalla CTR Sicilia indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l'appello proposto contro la sentenza di primo grado che, in accoglimento del ricorso della società contribuente, aveva annullato l'avviso di accertamento relativo alla ripresa a tassazione di vari tributi in dipendenza di operazioni ritenute dall'Ufficio soggettivamente inesistenti compiute nell'anno 2005.

La società intimata ha depositato controricorso.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con l'unica censura proposta l'Agenzia prospetta la violazione dell'art.53 d.lgs.n.546/1992, evidenziando che l'appello proposto, riportandosi all'accertamento della Guardia di finanza, aveva assolto ai requisiti di specificità previsti dalla disposizione sopra ricordata.

La censura è infondata.

La CTR ha ritenuto inammissibile l'appello proposto dall'Agenzia per difetto di specificità in relazione alla mancata specificazione dell'errore commesso dal giudice e dei punti salienti della sentenza di primo grado.

La decisione di inammissibilità di tale motivo di ricorso appare corretta, se solo si consideri che "la specificità dei motivi di appello (finalizzata ad evitare un ricorso generalizzato e poco meditato al giudice di seconda istanza) esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico giuridico delle prime, ragion per cui alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Tale esigenza, tuttavia, non può impedire che il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza e che esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice essendo innegabile che, in tal caso, sottoponendo al giudice d'appello dette argomentazioni - perchè ritenute giuste e idonee al conseguimento della pretesa fatta valere -, si adempia pienamente all'onere di specificità dei motivi -cfr. Cass. n. 14908/2014, Cass.n.22510/2015, Cass.n.13007/2015-.

A tale principio si è conformato il giudice di appello che ha evidenziato l'assenza di critica all'articolata e circostanziata sentenza di prime cure, nella parte in cui aveva escluso la ricorrenza della responsabilità della società contribuente rispetto alle postulate operazioni soggettivamente inesistenti sulla base di perizie giurate che avevano acclarato la veridicità degli acquisti effettuati presso la M.C. srl e il relativo pagamento. In questa prospettiva, il rinvio all'atto di accertamento posto a base dell'impugnazione non poteva assolvere al requisito di specificità richiesto dall'art.53 ult. cit.

Il ricorso va quindi rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.



## Giurisprudenza

Rigetta l'appello e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquidai n favore della parte controricorrente in euro 4000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura de 15 % dei compensi, oltre accessori come per legge.

